

Bellinzona
9 agosto 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo sul ricorso presentato il 7 aprile 2017 dal signor

A.,;

contro

la decisione 9 marzo 2017 della Sezione B. , in materia di accesso a documenti ufficiali;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 20 aprile 2017 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, 11 maggio 2017 della Sezione B.;

preso atto della replica 8 luglio 2017 del signor A, nonché delle dupliche 29 settembre 2017 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, e 6 ottobre 2017 della Sezione B.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

Il 6 luglio 2016, fondandosi sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), il signor A., ha presentato alla Sezione B., tramite l'apposito formulario "domanda di accesso a documenti ufficiali", richiesta di ricevere via posta elettronica i seguenti documenti:

- 1) il rapporto commissionato dalla direzione del Liceo di C. alla Sezione B. (condotto poi dalla SUPSI) nel 2005 a proposito dell'amianto presente nello stabile (Rapporto RAP 5169 01 incarto n. 5169 3 marzo 2005) e;
- 2) l'ultimo rapporto di analisi del Liceo di C. (che verte su amianto, PCB, radon) commissionato dalla Sezione B. ad inizio aprile 2016 e conclusosi agli inizi di giugno 2016.

B.

Con scritto di data 25 luglio 2016, la Sezione B. ha informato li richiedente della sua presa di posizione in merito alla sua domanda d'accesso, segnatamente di aver dato seguito alla sua richiesta di accesso alla documentazione autorizzando però l'accesso unicamente alla consultazione in loco.

Con la medesima missiva gli è stata segnalata la facoltà di presentare entro 15 giorni una domanda di mediazione alla Commissione di mediazione indipendente LIT oppure di chiedere formalmente l'emanazione di una decisione formale.

C.

Il 30 luglio 2016 il qui ricorrente ha fatto uso della facoltà di richiedere la mediazione ex art. 18 LIT davanti alla competente Commissione. Nel corso dell'udienza, svoltasi il 10 ottobre 2016, è stato concordato che:

- rappresentanti della Sezione B. avrebbero comunicato entro 15 giorni al signor A. la possibilità o meno di trasmettergli via e-mail le diapositive della presentazione tenutasi durante il Plenum docenti del 23 maggio 2016 al Liceo di C.;

- la Sezione B. avrebbe informato il richiedente della possibilità o meno, su eventuale richiesta, di indire una serata informativa pubblica sui rapporti di analisi effettuati al Liceo e della possibilità successiva di rendere pubblici i rapporti (ad esempio pubblicazione online su internet).

La procedura veniva altresì sospesa.

D.

La Sezione B. ha in seguito comunicato la volontà di non consegnare né la copia della presentazione del 23 maggio 2016 né gli altri documenti richiesti in origine, ma che è autorizzata la semplice consultazione presso i suoi uffici.

E.

Con scritto datato 23 febbraio 2017 il signor A. ha chiesto l'emanazione di una decisione formale all'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 cpv. 2 della LIT; ciò che l'autorità ha provveduto ad emanare in data 9 marzo 2017.

L'autorità di prime cure ha deciso di limitare l'accesso alla sola consultazione degli atti per evitare, da una parte, la messa in circolazione di estratti di perizie o di dati decontestualizzati che presi singolarmente potrebbero influenzare decisioni future, trattandosi di dati interpretabili che necessitano di spiegazioni preliminari in ragione delle differenti sensibilità e conoscenze del tema, e dall'altra, per evitare che rapporti preparatori aggiornabili in funzione del trascorrere del tempo e degli interventi che saranno effettuati in futuro possano essere decontestualizzati gli uni dagli altri.

F.

Con il ricorso citato in ingresso, il signor A. postula che predetta pronunzia venga annullata e conseguentemente che sia ordinato alla Sezione B. di concedere l'accesso agli atti senza alcuna limitazione.

Egli rileva che la Sezione B. avrebbe violato la legge limitando l'accessibilità alla sola consultazione e non alla trasmissione di copia dei documenti richiesti.

G.

Con risposta 11 maggio 2017 la Sezione B. postula in via principale l'irricevibilità del gravame siccome dall'atto presentato non emergerebbero le conclusioni del ricorrente.

In via subordinata, chiede l'integrale conferma della decisione impugnata immune da violazioni di legge. In particolare, l'autorità responsabile ritiene che il diritto all'accesso sia realizzato già con la possibilità di prendere visione della documentazione richiesta senza che sia necessaria una sua trasmissione.

H.

Nelle more della presente procedura, con scritto 24 maggio 2018 la Sezione B. ha comunicato alla scrivente Commissione che il rapporto di analisi del Liceo di C. (che verte su amianto, PCB, radon) commissionato dalla Sezione B ad inizio aprile 2016 e conclusosi agli inizi di giugno 2016 era reperibile e scaricabile sul proprio sito internet, postulando nel contempo lo stralcio del ricorso poiché la richiesta del ricorrente sarebbe oramai evasa.

Interpellato da questa Autorità di ricorso, il signor A. ha mantenuto le sue richieste di giudizio.

I.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, si dirà, sviluppate anche in sede di replica e duplice si dirà – nella misura del necessario all'evasione del ricorso – nei considerandi qui appresso.

Ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di

favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

3.

La resistente ritiene, preliminarmente, che il gravame debba essere dichiarato irricevibile poiché non emergerebbero le conclusioni del ricorrente.

A torto.

Infatti, sebbene il gravame non sia provvisto di un ordinario dispositivo, le richieste del ricorrente sono facilmente desumibili dall'atto presentato.

Inoltre, con la replica 8 luglio 2017 egli ha specificato le sue domande in giudizio ovvero: ricevere le slides presentate al collegio dei docenti del Liceo di C. del 23 maggio 2016; rendere pubblici i rapporti di analisi sulle sostanze pericolose concernenti il Liceo di C. (Rapporto RAP 5169 01, incarto n. 5169, 3 marzo 2005 e l'ultimo rapporto di analisi commissionato ad inizio aprile 2016 e conclusosi a giugno 2016), ottenere copia di tali rapporti nel caso in cui non vengano pubblicati in rete.

4.

I documenti ufficiali ai sensi della LIT sono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT).

Non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT).

Ciò posto la documentazione richiesta dal signor A. deve essere considerata un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT – evenienza peraltro non contestata dalle parti – che il ricorrente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT).

5.

Il ricorrente reputa che con la sola messa a consultazione della documentazione richiesta il principio della pubblicità stabilita dalla LIT non sia rispettato, pertanto ne chiede la trasmissione.

5.1.

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi (cpv. 2).

Inoltre, l'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale (cpv. 3) ed, infine, se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto (cpv. 4).

Questa norma è l'architrave su cui poggia il sistema della trasparenza costruito dalla LIT (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., loc. cit., p. 394 segg). In particolare, si tratta della consacrazione della cosiddetta informazione passiva, ossia il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni che essi valutano (oggettivamente o soggettivamente) interessanti e non solo a quelle che lo Stato comunica d'ufficio. Siffatto diritto può essere direttamente invocato in giustizia. Si tratta di un diritto soggettivo, che può essere fatto valere da ogni persona. In particolare, la sua titolarità non può dipendere dalla nazionalità (svizzera o straniera), dal domicilio (nel Cantone, fuori Cantone o all'estero), dalla natura (fisica o giuridica) della persona, dall'esercizio o meno dei diritti civili. In altre parole, titolare del diritto è il pubblico e, per questa ragione, non possono essere pretese formalità atte a rendere inutilmente difficoltoso il suo esercizio.

5.2.

Nella fattispecie concreta occorre rilevare come a far tempo dal 24 maggio 2018 il rapporto di analisi del Liceo di C. (che verte su amianto. PCB, radon) commissionato dalla Sezione B. ad inizio aprile 2016 e conclusosi agli inizi di giugno 2016 è reperibile e scaricabile all'indirizzo internet <https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/concorsi-architettura/concorsi-di-architettura/> e che pertanto per quanto riguarda questo atto, la richiesta del signor A. è da ritenersi evasa. Infatti, come esposto nel considerando precedente, con la pubblicazione del documento su una pagina Internet del Cantone, il diritto di consultazione è considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT).

5.3.

Per quanto riguarda il resto della documentazione richiesta – le slides presentate al collegio dei docenti del Liceo di C. del 23 maggio 2016 e il rapporto RAP 5169 01, incarto n. 5169, 3 marzo 2005 – che il ricorrente chiede di ricevere in copia, la scrivente Commissione rileva come la LIT non preveda un ordine di priorità nella modalità dello svolgimento del diritto di accesso.

Il documento ufficiale (originale o in copia) può essere consultato sul posto, ossia presso l'autorità competente per il disbrigo della domanda di accesso (art. 12 cpv. 1 RLIT). È possibile ottenerne una copia facendo capo a mezzi propri di riproduzione. L'autorità può mettere a disposizione una copiatrice. Benché nella maggior parte dei casi, per una questione di economia ed efficacia, la soluzione migliore per l'autorità sia quella di fornire una copia elettronica del documento ufficiale (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., loc. cit., p. 396), il diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi (art. 9 cpv. 2 ultima frase LIT).

Posto che il diritto ad ottenere delle copie è un corollario al diritto d'accesso e non può essere rifiutato salvo che per motivi pertinenti (sentenza del TF del 26 novembre 2003, inc. 1P.601/2003 consid. 2.4.) è opinione della scrivente Commissione che il richiedente ha diritto di ottenere tramite posta elettronica, come da lui richiesto, copia della documentazione.

Questa soluzione si giustifica altresì dall'evenienza che la Sezione B. non ha motivato il rifiuto con l'esistenza di oneri amministrativi sproporzionati.

5.4.

Infine, deve essere sottolineata che l'autorità responsabile non può negare il diritto d'accesso al richiedente eccependo che un documento ufficiale è protetto dal diritto d'autore o da un altro diritto inerente la proprietà intellettuale. Infatti il principio della trasparenza è ormai conosciuto e si può pertanto ritenere il consenso implicito dell'autore di un documento ufficiale trasmesso all'autorità, affinché la sua "opera" possa essere utilizzata nell'ambito dei compiti dell'autorità destinataria. Per contro, un documento non pubblicato ma trasmesso da terzi all'insaputa dell'autore all'autorità non godrebbe della presunzione del consenso implicito (cfr. DENNIS BARRELET, *Les documents protégés par le droit d'auteur et le principe de la transparence de l'activité administrative, sous l'angle du droit de reprographie*, Avis de droit donné à l'Office fédéral de la justice, Berna, 15 aprile 2002, pag. 2).

5.5.

Deve per contro specificare che la successiva utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale (art. 9 cpv. 3 LIT) e la responsabilità circa il suo rispetto incombe al richiedente, che dovrà domandare il consenso all'autore per allestire una nuova copia del documento o per metterlo in circolazione in altro modo (ad esempio quale materiale per conferenze).

Infatti l'art. 10 Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA RS.231.1) stabilisce in modo chiaro ed univoco che l'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando ed in qual misura la sua opera sarà utilizzata (cpv. 1) e segnatamente quello di allestire esemplari dell'opera (stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati), di offrirli al pubblico, di alienarli o di metterli altrimenti in circolazione (cpv. 2 lett. a-b). Ciò significa, in buona sostanza, che il richiedente deve ottenere il consenso dell'autore o dell'autrice (o dell'avente diritto dell'autore o dell'autrice) per allestire una nuova copia del documento, per metterlo in circolazione o per diffonderlo in altro modo; riservata

rimane comunque la possibilità - giusta l'art. 25 LDA - di citare una parte del documento, indicando la fonte (Messaggio CdS n. 6296, pag. 21 segg.).

6.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso è parzialmente accolto e la decisione della Sezione B. riformata, nel senso che quest'ultima, per quanto non sia già stato pubblicato sul proprio sito internet, deve trasmettere copia della documentazione richiesta dal signor A. il 6 luglio 2016.

7.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **parzialmente accolto**.

Di conseguenza, la decisione 9 marzo 2017 della Sezione B, è riformata nel senso che è fatto ordine della Sezione della logistica di trasmettere copia della documentazione richiesta dal signor A il 6 luglio 2016, qualora non ancora pubblicata sul proprio sito internet.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;
- .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo